Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 16 marzo 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1982

1983

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **1131.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 57, relativo al corso di laurea in storia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 57 - *Corso di laurea in storia.* — Durata del corso di studio: quattro anni.

Il corso di studi si distingue in cinque indirizzi: *A*) antico; *B*) medioevale; *C*) moderno; *D*) contemporaneo; *E*) storico-religioso.

Sono titoli di ammissione: *a*) il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; *b*) il diploma rilasciato al termine dell'anno integrativo frequentato dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore di durata quadriennale.

A) *Indirizzo antico*:

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia romana;
* storia greca;
storia orientale antica;
* storia medioevale;
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
storia del Mediterraneo antico orientale;
* papirologia;
geografia storica del mondo antico;
epigrafia e antichità greche;
epigrafia e antichità romane;
* letteratura italiana.

Sono insegnamenti complementari:

antichità greche e romane;
* archeologia cristiana;
archeologia fenicio-punica;
archeologia greca e romana;
archeologia orientale;
archeologia delle province romane;
assirologia;
* ebraico e lingue semitiche comparate;
egittologia;
epigrafia greca;
epigrafia latina;
epigrafia semitica;
esegesi delle fonti della storia greca e romana;
* etnologia;
etruscologia e archeologia italica;
filologia semitica;
filologia greca e latina;
ittitologia;
* letteratura cristiana antica;
* letteratura greca;
* letteratura latina;
numismatica antica;
paleografia greca;
paleografia latina;
paletnologia;
storia del cristianesimo antico;
storia del diritto greco;
* storia del diritto romano;
storia economica del mondo antico;
storia della filosofia antica;
storia delle religioni del mondo classico;
una storia regionale del mondo antico (da specificare allo statuto);
storia sociale del mondo antico;
topografia dell'Italia antica;
storia delle origini cristiane;
storia delle civiltà preclassiche;
antichità celtiche;
storia della storiografia antica;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica;
* teoria e storia della storiografia;
* storia delle istituzioni giuridiche.

B) *Indirizzo medioevale*:

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia medioevale;
* storia romana;
* storia moderna;
storia dell'arte medioevale;
* letteratura italiana;
* paleografia e diplomatica;

lingua e letteratura latina medioevale;
storia economica medioevale;
* geografia storica dell'Europa;
storia della filosofia medioevale;
istituzioni medioevali.

Sono insegnamenti complementari:

* archivistica;
storia bizantina;
filologia romanza;
storia medioevale dell'Oriente europeo;
storia dei Paesi islamici;
archeologia medioevale;
bibliografia e biblioteconomia;
cronologia e cronografia;
numismatica, sfragistica e araldica;
epigrafia medioevale;
storia del diritto italiano;
museologia;
didattica della storia;
* antropologia culturale;
teoria e storia della storiografia;
storia del commercio e della navigazione;
codicologia;
storia delle esplorazioni geografiche;
storia e civiltà precolombiane dell'America;
* politica economica europea;
paleografia bizantina;
esegesi delle fonti della storia medievale;
storia dell'Europa medioevale;
letteratura umanistica;
storia agraria medioevale;
storia del Friuli e della Venezia Giulia nell'età medioevale;
storia del Cristianesimo medioevale;
pubblicistica e cronachistica medioevale;
storia degli insediamenti tardo-antichi e medioevali;
linguistica, onomastica e toponomastica medioevale;
storia della Chiesa medioevale e dei movimenti ereticali;
* storia dei popoli slavi;
* agiografia;
* storia della Chiesa;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica;
* teoria e storia della storiografia;
* storia delle istituzioni giuridiche.

C) *Indirizzo moderno*:

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia moderna;
storia dell'arte moderna;
* storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
teoria e storia della storiografia nell'età moderna;
* letteratura italiana;
storia economica dell'età moderna;
* geografia storica dell'Europa;
* storia della filosofia moderna e contemporanea;
metodi quantitativi applicati alla storia;
storia della scienza e della tecnica nell'età moderna;
storia degli antichi stati italiani.

Sono insegnamenti complementari:

storia dell'Africa;
storia dell'Asia;
storia dell'America latina;
storia dell'Europa orientale;
storia del Rinascimento;
storia dell'America settentrionale;
letteratura italiana moderna;
storia dell'età della Riforma e Controriforma;
storia dell'età dell'Illuminismo;
* storia del Risorgimento;
* storia e tecnica militare;
storia del Friuli e della Venezia Giulia nell'età moderna e contemporanea;
storia della sanità;
storia della chimica;
storia urbana;
* storia delle tecnologie;
storia agraria moderna;
storia delle esplorazioni e scoperte geografiche;
storia del commercio e dell'industria;
storia della moneta e della borsa;
* politica economica europea;
etnologia storica;
cronologia e tecniche della misura del tempo;
* istituzioni di educazione civica;
storia della fisica;
storia delle matematiche;
storia della navigazione;
storia dell'Europa occidentale nell'età moderna;
* storia delle istituzioni sociali e politiche;
* storia medioevale;
* storia contemporanea;
* demografia storica;
* antropologia sociale;
* storia della Chiesa;
* storia dei popoli slavi;
* storia sociale;
* storia americana;
* storia dell'agricoltura;
* storia dell'Europa danubiano-balcanica;
* storia del popolo sloveno;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica;
* teoria e storia della storiografia;
* storia delle istituzioni giuridiche.

D) *Indirizzo contemporaneo*:

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia contemporanea;
* storia del Risorgimento;
* storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
storia dell'arte contemporanea;
* letteratura italiana;
storia economica dell'età industriale;
* geografia storica dell'Europa;
* storia della filosofia moderna e contemporanea;
metodologie sociologiche;
storia della scienza e della tecnica nell'età contemporanea.
teoria e storia della storiografia nell'età contemporanea;

Sono insegnamenti complementari:

* geografia politica ed economica;
metodi quantitativi applicati alle scienze storiche e tecniche delle previsioni;
letteratura italiana contemporanea;
storia della colonizzazione e della decolonizzazione;
storia dei Paesi africani nell'età contemporanea;
storia dei Paesi del vicino e medio Oriente nell'età contemporanea;
storia degli Stati Uniti d'America;
* storia della Cina contemporanea;
* storia del Giappone contemporaneo;
storia dell'America latina contemporanea;
storia dell'Europa contemporanea;
* storia della Russia e dell'Unione sovietica;
storia della Gran Bretagna e del Commonwealth;
storia della Francia contemporanea;
storia della Spagna contemporanea;
storia della Germania contemporanea;
storia contemporanea dei Paesi scandinavi;
storia del giornalismo;
demografia storica;
storia della moneta e della banca;
storia del Friuli e della Venezia Giulia nell'età moderna e contemporanea;
* storia e tecnica militare;
storia dell'aviazione;
storia dei trasporti;
storia degli sport;
* politica economica europea;
* storia delle tecnologie;
* istituzioni di educazione civica;
storia delle dottrine economiche;
storia delle tradizioni popolari;
storia dell'industria;
storia agraria contemporanea;
storia del movimento operaio e sindacale;
* storia sociale;
* storia delle istituzioni sociali e politiche;
* storia medioevale;
* storia moderna;
storia dell'Italia contemporanea;
* antropologia sociale;
* storia della Chiesa;
* storia dell'Europa orientale;
* storia dei popoli slavi;
* storia del popolo sloveno;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
* storia americana;
* storia dell'agricoltura;
* storia dell'Europa danubiano-balcanica;
metodologia didattica della storia;
storia del lavoro e delle forme organizzative del lavoro;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica;
* teoria e storia della storiografia;
* storia delle istituzioni giuridiche.

E) *Indirizzo storico-religioso*:

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia greca;
* storia romana;
* storia medioevale;
* storia moderna;
* storia contemporanea;
storia della Chiesa;
storia del Cristianesimo;
storia delle religioni;
* letteratura italiana;
* letteratura cristiana antica;
* archeologia cristiana.

Sono insegnamenti complementari:

filologia veterotestamentaria;
filologia neotestamentaria;
* ebraico e lingue semitiche comparate;
storia della letteratura latina medioevale;
* letteratura latina;
* paleografia e diplomatica;
* archivistica;
* papirologia;
storia della teologia;
* letteratura greca;
filologia bizantina;
filologia medioevale e umanistica;
storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna;
filosofia della storia;
filosofia della religione;
filosofia morale;
storia della filosofia;
filosofia teoretica;
sanscrito;
* etnologia;
sociologia;
storia religiosa dell'Oriente cristiano;
agiografia;
storia dell'arte medioevale e moderna;
* storia del diritto romano;
storia della pedagogia;
storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione;
metodologia didattica della storia;
islamistica;
religioni dell'India e dell'estremo Oriente;
storia della liturgia;
ideologie sociali cristiane;
storia delle Chiese e dei movimenti religiosi cristiani;
storia religiosa dell'Europa;
storia del movimento cattolico;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica;
* teoria e storia della storiografia;
* storia delle istituzioni giuridiche.

Le materie fondamentali e complementari segnate con asterisco sono comuni ai diversi indirizzi del corso di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno otto insegnamenti complementari di cui sei dell'indirizzo prescelto.

Lo studente dovrà, inoltre, aver superato gli esami in due insegnamenti di lingua straniera da maturarsi presso la stessa o altre facoltà della medesima Università: una delle due lingue dovrà essere scelta fra quelle del gruppo anglosassone ed una fra quelle del gruppo neolatino.

L'esame di laurea in storia consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in uno degli insegnamenti relativi al corso di laurea ed in rapporto al carattere della laurea stessa e dell'indirizzo prescelto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1983
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. 1132.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in fisica, è soppresso l'ottavo comma.

Nel medesimo articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti;

biofisica;
fisica sanitaria e dosimetria;
teoria dei molti corpi;
fisica delle basse temperature;
fisica dei semiconduttori;
fisica degli ioni pesanti;
energetica;
calcolatori elettronici;
metrologia;
acustica.

Nell'art. 66, relativo al corso di laurea in scienze naturali, l'insegnamento di « biologia delle razze umane » è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1983
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 56

LEGGE 3 marzo 1983, n. 62.

Rinnovo del contributo a favore della Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista « Il Nuovo Cimento ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il quinquennio dal 1983 al 1987 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a favore della « Società italiana di fisica », con sede in Bologna. Tale contributo sarà destinato alla pubblicazione della rivista « Il Nuovo Cimento ».

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1983 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrispondente anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — FALCUCCI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 3 marzo 1983, n. 63.

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE — PANDOLFI — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 3 marzo 1983, n. 64.

Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE — PANDOLFI — BODRATO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 3 marzo 1983, n. 65.

Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, le misure mensili dell'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia, previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, sono rideterminate secondo la tabella allegata alla presente legge.

A decorrere dalla stessa data è istituito un supplemento dell'indennità di cui al precedente comma nella misura mensile di L. 170.000 per il personale dirigente e direttivo e di L. 85.000 per il restante personale. Le suddette misure, pensionabili limitatamente al 50 per cento, vengono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità o infortunio riconosciuti dipendenti da causa di servizio. La parte pensionabile del suddetto supplemento va corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

Art. 2.

Al personale del Corpo degli agenti di custodia, e agli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia ed al personale delle altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria è attribuita una indennità di servizio penitenziario, con la decorrenza e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, nell'importo mensile di L. 180.000 per gli ufficiali, dirigenti, direttivi ed equiparati e di L. 100.000 per il restante personale militare e civile.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 34 miliardi, si provvede a carico del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — DARIDA — BODRATO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TABELLA

Indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena

Carriere	Qualifiche	Importo lordo mensile
Dirigenziale	Dirigente superiore e primo dirigente	263.000
Direttiva	Impiegati preposti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari	263.000
	Impiegati non preposti alla direzione degli istituti o servizi penitenziari	245.000
Concetto	Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	150.000
	Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti	140.000
Esecutiva	Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti.	145.000
	Aiutanti alla 1ª e 2ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	135.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni	130.000

Nota: Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge — sia nella carriera di appartenenza sia in altre carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

LEGGE 3 marzo 1983, n. **66**.

Concessione di un contributo annuo all'Opera nazionale Montessori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il conseguimento dei fini istituzionali, è assegnato all'Opera nazionale Montessori, eretta in ente morale con regio decreto 8 agosto 1924, n. 1534, un contributo annuo di lire 300 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro della pubblica istruzione, al quale trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta.

Art. 2.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1983 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrispondente anno finanziario, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla voce « Contributo all'Opera nazionale Montessori ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — FALCUCCI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1983, n. **67**.

Regolamento per l'affidamento del servizio di pulizia nelle sedi dei comandi provinciali dei vigil' del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 109 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Considerata la necessità di disciplinare con specifico regolamento l'affidamento del servizio di pulizia nelle sedi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 1982;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri del tesoro e della difesa;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento concernente lo affidamento del servizio di pulizia nelle sedi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco.

L'art. 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — ROGNONI — GORIA — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 19

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NELLE SEDI DEI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO.

Art. 1.

Il servizio di pulizia nei locali adibiti a sede di servizio del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sarà più svolto dal personale stesso, ma verrà affidato a ditte idonee e specializzate nel settore.

Art. 2.

L'affidamento del servizio avviene mediante la stipulazione di contratto a seguito di esperimento di gara a licitazione privata, da effettuarsi con il sistema previsto dagli articoli 73, lettera *C)* — per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nella lettera d'invito alle ditte — e 76 del « Regolamento per la esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato », approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, esclusa la facoltà della prefissione del limite che le offerte non devono oltrepassare di cui all'ultimo comma dello stesso art. 76. Qualora vadano deserti due esperimenti di gara, il contratto può essere concluso a trattativa privata.

Può farsi ricorso alla trattativa privata anche nei casi in cui per speciali ed eccezionali circostanze non può essere utilmente seguita la licitazione privata.

La ragione che giustifica il ricorso alla trattativa privata deve essere esposta nel decreto di approvazione del contratto.

Art. 3.

L'espletamento della gara e la stipula dei relativi contratti avviene presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Le gare sono presiedute dai comandanti provinciali dei vigili del fuoco che stipulano i relativi contratti. I processi verbali di aggiudicazione ed i contratti sono ricevuti dall'ufficiale rogante della prefettura, competente per territorio.

Per i servizi distaccati provvede il comando dal quale amministrativamente essi dipendono.

Art. 4.

Il contratto relativo al servizio da effettuare presso le scuole centrali antincendi, il centro studi ed esperienze, la colonna mobile centrale è stipulato dal comandante delle scuole centrali. Il processo verbale di aggiudicazione ed il contratto sono ricevuti dall'ufficiale rogante della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Art. 5.

Il Ministero dell'interno predispone schemi-tipo di bandi di gare e di contratti ai quali i soggetti di cui all'art. 1 debbono attenersi.

Art. 6.

I contratti hanno la durata di un anno, ma possono avere durata pluriennale per particolari situazioni accertate dall'amministrazione e notificate alla ditta appaltatrice tre mesi prima della scadenza.

In tali contratti non potrà procedersi a revisione prezzi nel corso del primo anno.

Può farsi luogo a revisione del prezzo contrattuale per gli anni successivi in misura non superiore alle percentuali di variazione verificatesi nel costo dei materiali e della mano d'opera in base agli indici indicati dall'ISTAT.

La revisione non opera automaticamente ma solo dietro specifica richiesta avanzata dall'impresa esecutrice del servizio.

Art. 7.

L'amministrazione può risolvere o modificare, in tutto o in parte, il contratto nei casi di trasferimento, soppressione di uffici e riduzione o aumento di locali.

Di tali circostanze l'amministrazione dà avviso alla ditta appaltatrice tre mesi prima della data in cui dovrà procedersi alla risoluzione del contratto o alla modifica.

Nel caso di modifica, in aumento o diminuzione dei locali e spazi da pulire, il compenso già stabilito sarà proporzionalmente aumentato o diminuito.

Art. 8.

Il servizio di pulizie viene espletato sotto la vigilanza del comandante provinciale dei vigili del fuoco, del comandante delle scuole centrali antincendi o di altri funzionari da essi delegati.

Art. 9.

Qualora nell'esecuzione del servizio si verifichino inadempienze il comandante applica le seguenti penalità:

in caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, il contratto sarà rescisso e l'amministrazione avrà diritto ad una penale pari ad un quinto dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno;

in caso di inadempimento parziale il comandante avrà facoltà di corrispondere un prezzo contrattuale minore, comunque non inferiore ad un decimo di quello previsto, tenendo conto del lavoro espletato e del danno derivante dall'inadempimento.

Art. 10.

L'impresa appaltatrice assume ogni responsabilità per infortuni e danni comunque arrecati a persone e cose verso l'amministrazione e terzi.

Art. 11.

L'impresa appaltatrice dovrà obbligarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro, assistenza, previdenza ed infortuni, nonché a quelli derivanti da contratti collettivi di lavoro di categoria, e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi.

Per ottenere la restituzione della eventuale cauzione o, in mancanza di questa, dell'ultima rata del prezzo contrattuale, l'impresa dovrà presentare una idonea documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro, assistenza, previdenza, infortuni, attestanti la regolarità dell'impresa stessa nei loro confronti.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, l'impresa venisse denunciata dal competente ispettorato regionale del lavoro per inadempienza ai relativi obblighi, l'amministrazione darà corso alla prosecuzione dei pagamenti previsti dal contratto ed al rimborso della eventuale cauzione soltanto dietro autorizzazione dell'ispettorato stesso e l'impresa non potrà avanzare alcuna eccezione o pretesa di somme a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento o rimborso.

Art. 12.

Per la partecipazione alla licitazione privata le ditte o imprese partecipanti dovranno provvedere ad effettuare un deposito provvisorio di una somma non inferiore al 5% del prezzo base qualora palese, o nella misura indicata nel bando, nel caso si proceda col sistema della busta segreta.

Tale deposito cauzionale provvisorio può essere costituito o da quietanza di tesoreria o da assegno circolare emesso da istituti di credito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, intestato o girato espressamente a favore dell'ente.

In caso di aggiudicazione il deposito cauzionale provvisorio potrà essere trasformato in cauzione definitiva.

Art. 13.

A garanzia del contratto, la cauzione può essere sostituita con una valida fidejussione assicurativa o bancaria rilasciata da un istituto bancario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635.

In tale caso, la ditta o l'impresa dovrà concedere un abbuono pari alla differenza tra la percentuale di costo della fidejussione bancaria e la percentuale del 10% che andrebbe comunque concessa qualora la ditta o l'impresa venisse totalmente esonerata dalla prestazione della cauzione.

Art. 14.

Per la erogazione dei fondi ad ogni comando interessato al servizio di pulizie dei locali, il Ministero, in base alle disponibilità di bilancio, terrà conto delle superfici da pulire e delle loro particolari caratteristiche, nonché delle superfici a vetro, delle suppellettili compresi i mezzi di diffusione della luce elettrica, di eventuali spazi scoperti e della loro ubicazione.

Art. 15.

Per dare corso ai pagamenti i documenti devono essere muniti del visto di liquidazione del responsabile dell'ufficio centrale o periferico.

I documenti prodotti in originale e copia saranno allegati uno al titolo di spesa e l'altro conservato agli atti.

Art. 16.

I competenti uffici centrali del Ministero disporranno il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti, ovvero potranno disporre il pagamento sui fondi accreditati al funzionario delegato.

Gli uffici periferici, invece, provvederanno al pagamento delle spese di cui al presente regolamento coi fondi ad essi accreditati mediante aperture di credito.

Art. 17.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 magigo 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1983, n. 68.

Modalità di svolgimento del concorso a consigliere di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018, concernente modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali »;

Ritenuto che l'art. 19, ultimo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, demanda ad un regolamento da approvarsi dal Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza istituito dalla legge medesima, di stabilire le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso a consigliere di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale, il 15 novembre 1982;

Sentito il consiglio di presidenza che ha deliberato in merito nella seduta del 23 novembre 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per il concorso a consigliere di Stato, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 21

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A CONSIGLIERE DI STATO

Art. 1.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine stabilito dal bando.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda i candidati debbono indicare la data e il luogo di nascita ed il domicilio; debbono altresì dichiarare l'appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché le lingue straniere, in numero non superiore a due, sulle quali intendano sostenere la prova facoltativa.

Alla domanda deve essere allegato un *curriculum* indicando gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o didattica esercitata; dovranno altresì essere allegati i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano già acquisiti ai fascicoli personali nell'amministrazione cui il candidato appartiene.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei Ministri richiede i fascicoli personali dei candidati alle amministrazioni di provenienza, che sono tenute ad inviarli senza ritardo in originale o in copia integrale e certificata conforme.

Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante rendimento.

Successivamente i fascicoli personali dei candidati non esclusi sono posti a disposizione della commissione esaminatrice per la valutazione di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta:

dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede:

da due presidenti di sezione del Consiglio di Stato, designati dal consiglio di presidenza;

da un presidente di sezione della Corte di cassazione, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un professore ordinario di diritto privato di una delle Università statali di Roma.

Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione è integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

La commissione è assistita da un ufficio di segreteria diretto da un funzionario in servizio presso il Consiglio di Stato di qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 4.

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 5.

Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:

1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano;

2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto delle Comunità economiche europee;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova teorica);

5) diritto amministrativo (prova pratica).

Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

Art. 6.

La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica e sulla politica economica e finanziaria.

La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta punti.

Art. 7.

La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 8.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di consigliere di Stato.

Art. 9.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme relative alla ammissione ed allo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli impiegati civili dello Stato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Avviso di rettifica al decreto-legge 11 marzo 1983, n. 59: « Misure urgenti in materia previdenziale, in materia sanitaria e per il contenimento della spesa nel settore pubblico ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 70 del 12 marzo 1983).

Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2:

al settimo comma, dove è scritto: « ... in rate mensili eguali *o* consecutive,... », leggasi: « ... in rate mensili eguali *e* consecutive,... »;

al decimo comma, dove è scritto: « ... approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;... », leggasi: « approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,... »;

all'art. 4:

al primo comma, dove è scritto: « ... attività commerciali *o* quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri *o* coloni... », leggasi: « ... attività commerciali *e* quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri *e* coloni... »;

all'undicesimo comma, dove è scritto: « ... attività di coltivatore diretto *considerato*... », leggasi: « attività di coltivatore diretto *considerate*... »;

al sedicesimo comma, dove è scritto: « ... nell'articolo 16 della legge 23 aprile *1983*, n. 155,... », leggasi: « ...nell'articolo 16 della legge 23 aprile *1981*, n. 155,... »;

al ventiseiesimo comma, dove è scritto: « ..., convertito in legge 24 febbraio 1978, n. 41,... », leggasi: « ..., convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 41,... »;

all'art. 6:

al primo comma, dove è scritto: « Ai lavoratori, pubblici *o* privati,... », leggasi: « Ai lavoratori, pubblici *e* privati,... »;

al nono comma, dove è scritto: « ..., nella legge 7 giugno 1981, n. 331,... », leggasi: « .., nella legge 27 giugno 1981, n. 331,... »

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo del Principato di Monaco ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1983, registro n. 3 Esteri, foglio n. 354, il Governo del Principato di Monaco è stato autorizzato ad acquistare il locale sito in Roma, via Claudio Monteverdi n. 12, al prezzo di L. 20.000.000.

(1586)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. NE-Necchi e Campiglio di Pavia è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. NE-Necchi e Campiglio di Pavia è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magni confezioni con sede in Milano e stabilimento in Vigevano (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 marzo 1981 al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.O.G.E.I. S.p.a. con sede in Taverne di Crociano (Perugia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 novembre 1980 al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic fibre di Pisticci Scalo (Matera) è prolungata al 7 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic fibre di Pisticci Scalo (Matera) è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kira, industria abbigliamento, con stabilimento in Arzano (Napoli) è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicrem con sede e stabilimenti in Pizzighettone (Cremona) è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icobox con stabilimento in Battipaglia (Salerno) e sede legale in Avellino è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucchiarelli, con sede e stabilimento in Latina è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria filati tessuti crespi con sede legale in Milano e stabilimento in Ghemme (Novara) e Fara (Novara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 maggio 1982 al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausatex di S. Giorgio di Nogaro (Udine) è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar con sede in Porto Torres (Sassari) e unità produttive di Porto Torres Assemini e Ottana è prolungata al 22 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani, con stabilimento in Pollena di Trocchia (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 settembre 1982 al 13 marzo 1983. Si appli-

cano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.I.S. General International Sales, con sede in Portorecanati (Macerata), zona industriale S. Maria in Potenza è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oleochimica Maurizio di Porto Torres (Sassari) è prolungata al 28 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Ferrandina con sede e uffici in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento in Ferrandina (Matera) è prolungata al 17 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Styl Plast di Lido di Lavinio (Roma) è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Biglia geom. Paolino con sede in Torino e stabilimento in None (Torino) è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Biglia geom. Paolino con sede in Torino e stabilimento in None (Torino) è prolungata al 1° novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edera con sede in Cologno Bresciano (Bergamo) è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Myriam & Avana, di Salvatore Scala, con stabilimento in Ponticelli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Fabo con sede e stabilimento in Cento (Ferrara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 dicembre 1981 al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Fabo con sede e stabilimento in Cento (Ferrara) è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Fabo con sede e stabilimento in Cento (Ferrara) è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Vercelli ora Chatillon S.p.a. è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italfua, con sede in Casavatore (Napoli), è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deriver con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli) è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim di Roma - Miniere di Abbadia S. Salvatore, Selvena, Morone, Monte Civitella è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simes con sede in Milano e stabilimento in Cormano (Milano) è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simes con sede in Milano e stabilimento in Cormano (Milano) è prolungata dal 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(1633)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma dell'autorizzazione alla società « Fiduciaria Vittoria S.r.l. », in Seregno, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 24 febbraio 1983 ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Fiduciaria Vittoria S.r.l. », in Cadorago, alla medesima società nella nuova sede legale di Seregno (Como).

(1637)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla titolare **del calzaturificio « Fra Cristoforo », in Mogliano**

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 30.855.958 dovuto dalla signora Macchiati Anna è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1397)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Vigatto

Con decreto 15 gennaio 1983, n. 1978, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno estromesso dall'alveo del torrente Parma, segnato nel catasto del comune di Vigatto (Parma), al foglio n. 36, mappali 200 e 201, ed al foglio n. 47, mappale 105, di complessivi Ha 3.71.20 ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 luglio 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma che fa parte integrante del decreto medesimo.

(1692)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Courmayeur

Con decreto amministrativo 14 febbraio 1983, n. 436, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) del reliquato stradale di mq 282 sito lungo la strada statale n. 26/DIR « della Valle d'Aosta » nel territorio del comune di Courmayeur ed identificato nel foglio n. 40 particella n. 136 dei registri catastali del succitato comune di Courmayeur.

La presente pubblicazione annulla e sostituisce quella effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983.

(1550)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale « Einaudi » di Novara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Novara 22 giugno 1982, l'istituto tecnico commerciale « Einaudi » di Domodossola è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.000.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per istituire ed erogare una borsa di studio intestata alla memoria della prof.ssa Aurora Cordella Guerra.

(1324)

Autorizzazione all'istituto tecnico nautico « Duca degli Abruzzi » di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania 17 settembre 1982, l'istituto tecnico nautico « Duca degli Abruzzi » di Catania è stato autorizzato ad accettare la donazione di due aule a gradinate donate dall'istituto tecnico aeronautico statale di Catania.

(1325)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Mercogliano e Zevio

Con decreto interministeriale 10 febbraio 1983, n. 130, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato « Poligono T. S. N. di Mercogliano (Avellino) » riportato nel catasto del medesimo comune censuario al foglio di mappa n. 16, particella n. 94, per una superficie complessiva di mq 9.605.

Con decreto interministeriale 12 febbraio 1983, n. 131, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'infrastruttura D.A.T. « La Punta » censita nel comune di Zevio (Verona) alla sezione C, foglio IX, mappali numeri 139 e 140, per una superficie complessiva di mq 379.

(1326)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di febbraio 1983, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1983 rispetto a febbraio 1982 risulta pari a più 16,4 (sedicivirgolaquattro).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1983 rispetto a febbraio 1981 risulta pari a più 35,9 (trentacinquevirgolanove).

(1693)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di coadiutore, di bidello e di operaio di terza categoria presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a ventisei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso la seconda Università di Roma.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore della seconda Università di Roma - Ufficio del personale - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso la seconda Università degli studi di Roma per cinque posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore della seconda Università di Roma - Ufficio del personale non docente - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a ventidue posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso la seconda Università di Roma per la qualifica di mestiere di giardiniere.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore della seconda Università di Roma - Ufficio del personale non docente - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università di Roma.

(1624)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 71 del 14 marzo 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Aerdorica - S.r.l., in Ancona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di impiegato di scalo.

Automobile club Brescia: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore nel ruolo amministrativo.

Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Olbia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore della carriera esecutiva.

Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in Roma: Modifica dell'art. 8 del bando di concorso interno a quattrocentoquaranta posti di vice segretario o vice ragioniere (categoria di concetto) del ruolo amministrativo e di ragioneria, concernente la valutazione dei titoli.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - Direzione centrale personale e sviluppo organizzativo: Diari delle prove scritte dei concorsi a cinquantotto posti di collaboratori tecnico-professionali, dei quali dieci riservati a laureati in economia e commercio, o in scienze economiche, o in scienze politiche, o in giurisprudenza, o in scienze statistiche, e a quattro posti di assistente tecnico-professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830730)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.